

ALLEGATO A)



CITTÀ DI CARPI

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Approvato con delibera di C.C. n. del / /2020
In vigore dal 1° gennaio 2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	3
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	4
Articolo 6 - Interessi moratori _____	5
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica _____	5
Articolo 8 -Rateizzazione _____	6
Articolo 9 - Importi minimi _____	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento _____	8
Articolo 11- Disposizioni finali _____	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali - ad eccezione delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate afferiscono, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a trenta giorni per ottemperare.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di

sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti

relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Carpi;
 - b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle

finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 50,01 a euro 100,00: fino a 2 rate mensili;
 - c. da euro 100,01 a euro 200,00: fino a 3 rate mensili;
 - d. da euro 200,01 a euro 500,00: fino a 6 rate mensili;
 - e. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - f. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - g. da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - h. da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino a 30 rate mensili;
 - i. da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - j. da euro 5.000,01 a euro 8.000,00: fino a 42 rate mensili;
 - k. da euro 8.000,01 a euro 15.000,00: fino a 48 rate mensili;
 - l. da euro 15.000,01 a euro 25.000,00: fino a 54 rate mensili;
 - m. da euro 25.000,01 a euro 35.000,00: fino a 60 rate mensili;
 - n. da euro 35.000,01 a euro 50.000,00: fino a 66 rate mensili;
 - o. oltre 50.000,01 fino a 72 rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà eventualmente anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. Nel caso in cui al medesimo contribuente o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano notificati da parte del Comune di Carpi o dell'Unione Terre d'Argine più atti della riscossione anche se relativi a debiti diversi, o annualità diverse della medesima tipologia di debito, ai fini della determinazione del numero

massimo di rate concedibili si tiene conto dell'ammontare complessivo del debito del contribuente/nucleo familiare alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di un semestre solare (intendendosi a tal fine i periodi dal 01/01 al 30/06 e dal 01/07 al 31/12) nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Limitatamente all'anno 2020, tenuto conto della crisi causata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per contrastarla – in deroga a quanto previsto al precedente comma 8 – il beneficio della rateizzazione è revocato qualora il contribuente ometta il versamento di 6 rate nel corso dell'intero anno. Le eventuali rate non versate vengono spostate in coda al piano di rateizzazione originario che pertanto è aumentato di un numero di rate pari a quelle non versate, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto da Regolamento.
10. In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.
11. In casi particolari ed eccezionali, quali gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria, la Giunta Comunale con propria deliberazione, può incrementare il numero di rate non pagate tali da comportare la

decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.

Articolo 9 – Importi minimi

1. Non si procede alla riscossione forzata di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in futuri atti della riscossione, salvo prescrizione.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa statale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.